Numero registro generale 13030/2022
Numero sezionale 1709/2023
Numero di raccolta generale 24647/2023
Data pubblicazione 16/08/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente	RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE
PASQUALE GIANNITI	Consigliere	
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere	
STEFANIA TASSONE	Consigliere	Ud. 08/05/2023 CC
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere - Rel.	Cron. R.G.N. 13030/2022

ORDINANZA

sul ricorso 13030/2022 proposto da:

Budetta Rosalba, rappresentata e difesa dagli avvocati Diamante Vincenzo, Basso Marco;

-ricorrente -

contro

Budetta Francesco, De Pascale Alfonso;

- intimati -

nonchè contro

Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato Tassoni Franco che la rappresenta e difende;

-controricorrente -

nonchè contro

Generali Italia Spa, in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato Arieta Giovanni;

-controricorrente –

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE

Ritenuto che

1.-Rosalba Budetta, all'epoca dei fatti minorenne, si trovava sull'automobile del padre, guidata in quel momento dalla madre, quando si è verificato un incidente (la vettura si è scontrata con un'altra) che ha comportato per la ragazza il ricovero, un periodo di coma, poi una riabilitazione e dunque danni permanenti.

2.-Rosalba Budetta, tramite curatore speciale, ha agito nei confronti sia dei genitori (conducente e proprietario della vettura su cui era trasportata) che del proprietario e conducente del veicolo antagonista, e delle rispettive assicurazioni, oggi Generali Spa ed UnipolSai spa.

3.-Il Tribunale di Salerno ha riconosciuto un concorso di colpa di entrambe le parti convenute, ed, espletata consulenza tecnica sull'ammontare dei danni, le ha condannate al risarcimento del danno permanente, stimato nel 27%, nella misura di 156.818,00 euro.

Ha tuttavia escluso sia la personalizzazione del danno non patrimoniale, che il danno alla capacità lavorativa generica, che il danno patrimoniale da spese mediche future.

La decisione è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno.

4.-Ora, Rosalba Budetta, divenuta maggiorenne, ricorre con tre motivi di ricorso.

Ne chiedono il rigetto sia la Generali Assicurazioni spa che la UnipolSai spa, entrambe costituite con controricorso.

Ciascuna delle parti ha depositato memoria.

Considerato che

5.- Il **primo motivo** di ricorso denuncia violazione dell'articolo 115 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo.

La censura mira a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la personalizzazione del danno, assumendo che non era stato allegato alcunché

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030dbcc45f1b67ece

di straordinario, ossia alcuna conseguenza particolare, esclusiva del danneggiato a giustificare quel tipo di risarcimento.

La ricorrente sostiene invece di avere allegato che il danno suscettibile di valutazione personalizzata consisteva nella impossibilità di proseguire negli studi di danza, atteso che l'incidente aveva comportato danni al bacino, impedendone rotazioni particolari.

La Corte di Appello dunque avrebbe omesso di tenere conto di questa allegazione, che era in atti.

Il motivo è infondato.

La Corte ha invece tenuto conto del fatto indicato dalla ricorrente come peculiare pregiudizio in suo danno (perdita della possibilità di fare danza), ma ha ritenuto non sufficientemente allegata e provata tale circostanza, ossia ha ritenuto che alcuna allegazione e dimostrazione è stata offerta dalla ricorrente a provare che effettivamente faceva danza o altra attività pregiudicata dall'incidente ("in mancanza di qualsivoglia allegazione in merito al tipo di attività cui era dedita o cui con molta probabilità avrebbe svolto la minore all'epoca del sinistro ", p. 7). In sostanza, ritengono i giudici di merito che la circostanza che facesse danza, e che non poteva farla ulteriormente, non era allegata in modo sufficiente né tantomeno provata: si è trattato di una mera affermazione, non circostanziata né provata. A fronte di ciò, la ricorrente non dimostra in che termini ha prospettato lo svolgimento di tale attività e la prova di esso.

Né è fondato il rilievo per cui, a prescindere dalla allegazione di parte, gli elementi per ritenere emerso il fatto in questione (perdita della possibilità di fare danza) erano comunque disponibili, ossia emersi in atti, in quanto non si dice dove la circostanza era comunque emersa ed in che termini.

6.- Il **secondo motivo** prospetta violazione degli articolo 115 c.p.c. e 1123 c.c..

Il punto censurato è il seguente.

La ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni genericamente intesi, o meglio, aveva chiesto che venisse riconosciuta la somma di 400 mila euro per i danni complessivamente subiti, da specificare poi in corso di causa, o per quelli che in corso di causa sarebbero risultati.

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

La Corte di Appello ha negato sia il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche future, pure stimate dal CTU, sia il danno da perdita di capacità lavorativa generica, con l'argomento che la richiesta di risarcimento era generica, e che quelle voci di danno non erano state specificate. Obietta la ricorrente che la formula generica è in realtà onnicomprensiva, e che inoltre la specificazione è stata fatta successivamente, quando al momento dell'incarico al CTU è stato peraltro demandato a costui accertamento sul danno patrimoniale.

Il motivo è fondato.

E' principio di diritto che <<in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta>> (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), né integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno (Cass. 26505/ 2009), ed anche ove la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione (15523/ 2019).

E' pacifico che la ricorrente aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, e non aveva dunque onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi.

7.- Il **terzo motivo**, che è proposto condizionatamente al rigetto del secondo, è dunque assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 8.5.2023

Il Presidente

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

Numero registro generale 13030/2022
Numero sezionale 1709/2023
Numero di raccolta generale 24647/2023
Data pubblicazione 16/08/2023

Firmato Da: GRAZIANI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d5ac92004d0b2b537a6b0abe1b06c52 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece